

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE “MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE LIBERE PROFESSIONI”

L’adozione del progetto di legge “Modifiche alla disciplina delle libere professioni” si inserisce in un contesto più ampio relativo alla necessità di rivedere per alcuni aspetti e per talune professioni la disciplina generale dettata dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28.

Il ventennio ormai trascorso dall’approvazione della suddetta legge, l’evoluzione e lo sviluppo che le normative europee sulle libere professioni, con tutto ciò che ne comporta (titoli di studio, tirocini, abilitazioni professionali, regole deontologiche, ecc...) ha conosciuto nel frattempo, le osservazioni e le incongruenze che si sono registrate in ordine all’effettiva e specifica applicazione della normativa, rendono necessario prospettare un ripensamento di portata più generale sulla legge quadro. Tale ipotesi di modifiche, ovviamente, dovrà comportare un confronto a tutto campo e con il più ampio coinvolgimento possibile degli stessi ordini professionali e degli enti ed uffici pubblici sui quali, comunque, la disciplina delle libere professioni inevitabilmente ricade o comunque interessa. Questo confronto non potrà altresì prescindere da una riflessione circa l’evoluzione e gli orientamenti verso i quali in ambito europeo le rispettive discipline vanno profilandosi.

Il presente progetto di legge può essere qualificato quale progetto-stralcio di tale ipotesi, che per contingenti ragioni di urgenza e praticità viene portato subito all’attenzione dell’Aula Consiliare.

L’articolo 1 riguarda la rimozione di un ostacolo previsto dalla Legge quadro sulle libere professioni in merito alla fusione di un Ordine e di un Collegio professionali. Il caso contingente, che da ragione alla presentazione del presente provvedimento, è quello dell’Ordine dei Dottori commercialisti e del Collegio dei Ragionieri commercialisti. Da tempo le rispettive Assemblee hanno deliberato la fusione dei due Organismi, ed acquisito il necessario nulla osta da parte della Consulta Nazionale per le Libere professioni. In Italia, in recepimento delle direttive europee in merito ed in conseguenza della riforma universitaria che ha modificato i titoli di studio, tale unificazione è attiva già dal 1 gennaio 2008, in forza del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139. A San Marino già i Decreti n. 109 e 110 del 4 agosto 2004, prendendo atto di un percorso comune e condiviso già avviato, prevedevano l’adozione di un successivo provvedimento che disponesse l’unificazione delle professioni contabili, nell’ottica di consentire un’armonizzazione e una maggiore semplificazione delle rispettive discipline. L’unico ostacolo a questa operazione di unificazione, come detto ampiamente condivisa, è rappresentato dall’attuale disposizione della Legge quadro sulle libere professioni che prevede tra i requisiti per l’appartenenza ad un Ordine

professionale il possesso del titolo di laurea almeno quadriennale, ed invece del diploma di scuola media superiore per l'appartenenza ad un Collegio; ciò impedisce, allo stato delle cose, ad un membro di un Collegio professionale di appartenere ad un Ordine.

Il presente articolato prevede in via generale la possibilità per un Ordine ed un Collegio professionale, i quali ravvedano una coincidenza ovvero un'ampissima affinità tra i rispettivi oggetti della professione di poter procedere ad unificarsi in un nuovo e diverso Ordine, che comprenda i due così estinti. Modalità, termini e condizioni di tale unificazione dovranno essere disposti da successivo decreto delegato. Questo progetto di legge dispone comunque che i relativi patrimoni debbano essere interamente versati nel patrimonio del nuovo Ordine, senza possibilità di distrazione alcuna.

L'articolo 2 dispone invece l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 52 della legge n. 140 del 20 novembre 1996. Tale disposizione prevede attualmente che i medici ed odontoiatri che esercitano la professione sanitaria all'interno dei presidi diagnostici e curativi e delle case di cura, qualunque sia il rapporto di lavoro di dipendenza o libero-professionale, non siano soggetti alla disciplina dettata dallo Statuto dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri libero professionisti, prevista dal Decreto 18 marzo 1996 n. 32.

Tale deroga, assolutamente anacronistica e di ardua comprensione, non può trovare più alcuna giustificazione, soprattutto in considerazione della principale missione assegnata agli Ordini e Collegi professionali - che costituisce in ultima analisi la stessa ragion d'essere dei medesimi - e cioè quella di vigilare sulla piena correttezza e professionalità dei propri iscritti, al superiore fine della tutela dell'utente. Ciò, a maggior ragione, vale per le professioni di carattere sanitario. Le varie problematiche lamentate da tempo da parte dell'Ordine dei medici, ed i due commissariamenti che lo stesso Ordine ha subito in questi anni, trovano fondamento nell'effettiva impossibilità che la disposizione che si intende abrogare ha costituito, di poter esercitare su tutti i liberi professionisti operanti sul territorio un proprio controllo.

La disposizione è stata, in parte, già superata con Legge n. 69 del 25 maggio 2004, che prevede l'istituzione dell'Authority Sanitaria e l'attribuzione a tale Autorità di tutta una serie di compiti di vigilanza e controllo sulle strutture e sulle professioni sanitarie. E' questa, tuttavia, una vigilanza di natura e ragioni assolutamente diverse da quella che l'Ordine professionale dovrebbe garantire; sarebbe anzi assolutamente auspicabile che i due Organismi - Authority sanitaria e Ordine dei Medici - trovassero sul fronte dei controlli e delle verifiche un'assoluta collaborazione e condivisione, allo scopo di garantire l'utente finale della professione medica - il paziente - del più alto grado di garanzia possibile.

Ripristinare comunque l'assoggettabilità di tutti i medici liberi professionisti che a qualsiasi titolo operano nel territorio della Repubblica di San Marino alla disciplina di cui allo Statuto dell'Ordine costituisce il primo ed importante passo per attribuire all'Ordine medesimo la propria fondamentale funzione di garanzia, con l'auspicio che ciò possa contribuire a ripristinare la piena operatività degli Organismi interni del predetto Ordine. Con gli stessi Organismi sarà poi importante ed interessante costituire un tavolo di lavoro e di confronto per disciplinare le necessarie interazioni che dovranno essere previste con l'Authority sanitaria, per l'espletamento dei rispettivi compiti in piena autonomia e rispetto dei ruoli, ma con un maggior grado di efficienza e reciproca soddisfazione.